

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi - Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18207-2021 R.G. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS))  
rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) ( (OMISSIS)), (OMISSIS) ( (OMISSIS));

-ricorrente-

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1399-2020 depositata il 28/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ritenuto che:

Con sentenza nr 1388-2020 la Corte di appello di Ancona accoglieva l'appello proposto da (OMISSIS) nei riguardi di (OMISSIS) avverso la pronuncia nr 281-2020 del Tribunale di Ascoli Piceno con la quale era stata rigettata la domanda di assegno divorzile.

Il Giudice del gravame riteneva, alla stregua delle risultanze di causa, che quantunque la durata del matrimonio fosse stata contenuta (sei anni), sussistevano i presupposti per l'attribuzione dell'emolumento ex l. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, in funzione assistenziale a fronte della non autosufficienza economica del coniuge richiedente e dell'adeguatezza del reddito percepito dall'ex marito (Euro 1400,00).

Avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Si e' costituita (OMISSIS) con controricorso.

Entrambe le parti in prossimita' dell'udienza camerale hanno depositato memorie illustrative.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con l'unico, articolato motivo si denuncia la violazione della l. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, come modificato dalla L. 1987 nr 74 articolo 10 in relazione all'articolo 360 comma 1 nr 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello fatto corretta applicazione dei criteri dettati dalla legge ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilit  per eccessiva "prolissita" dell'atto di impugnazione.

Indubbiamente il ricorso si dilunga in talune parti ma da cio' non puo' derivare la sanzione della inammissibilit , ben comprendendosi dalla lettura complessiva del motivo il senso delle critiche in esso svolte.

Le censure sono fondate.

La sentenza impugnata ha giustificato l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, nella misura indicata, in funzione preminentemente assistenziale, avendo registrato uno squilibrio reddituale-patrimoniale tra gli ex coniugi e valorizzato, quale contributo dato dall'appellante alla formazione del patrimonio comune, e quindi in chiave compensativa-perequativa, la circostanza che la residenza familiare era stata fissata presso

l'abitazione dei genitori della richiedente nonche' l'attivit  lavorativa dalla stessa espletata come baby sitter e come assistente su un pulmino per trasporto bambini.

Questa impostazione non e' in linea con la giurisprudenza di legittimit  formatasi dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018.

Benche' la Corte di appello abbia formalmente preso le mosse, nell'affrontare il tema dell'assegno divorzile riconosciuto alla (OMISSIS) dalla pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte n. 18287/2018, riportando i principi massimati, ad essa non si e' poi, nel decidere, pienamente e completamente conformata.

Occorre infatti ricordare che la principale e imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno comporta la necessit  di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilit  di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilit  di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale (ex plurimis, Cass. n. 11504 del 2017 e n. 3015 del 2018).

Il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi vale "unicamente come condizione fattuale il cui accertamento e' necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla l. n. 898 del 1970, articolo 5, comma

6, prima parte, in ragione della finalita' composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno" (cfr. Cass. n. 32398 del 2019).

Ora, nella specie, e' mancata un'effettiva valutazione dei presupposti dell'assegno divorzile in quanto si doveva accertare:

a) l'effettiva mancanza della "indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilita' di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa;

b) in caso di accertamento dell'autosufficienza ma di riscontro di uno squilibrio reddituale-patrimoniale, se vi fosse la necessita' di compensare uno dei coniugi per il particolare contributo che lo stesso avesse dimostrato di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, con sacrificio delle proprie concrete (e non ipotetiche) aspettative professionali (cfr. Cass.civ.21234/2019, 5603/2020, 22499/2021).

Il giudice di appello, non si e' pertanto conformato ai principi sopra richiamati, riconoscendo all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, sulla base di un mero lo squilibrio fra le due posizioni reddituali e giungendo ad affermare, pur in assenza di un accertamento condotto secondo i principi sopra illustrati, la prevalenza di tale componente senza in alcun modo spiegarne le ragioni.

Spettera' al giudice del rinvio fare corretta applicazione in concreto dei criteri innanzi enunciati ai fini della attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile.

Il ricorso va dunque accolto e la decisione impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimita'.

In caso di diffusione, devono essere omesse le generalita' delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimita'.

Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalita' delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.